

**Decreto federale
concernente un limite di spesa
per un aiuto finanziario al Museo svizzero dei trasporti
negli anni 2004–2007**

del 16 dicembre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 19 dicembre 2003²
sull'erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti;
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 2003³,
decreta:

Art. 1

¹ Per l'erogazione di un aiuto finanziario al Museo svizzero dei trasporti negli anni 2004–2007 è approvato un limite di spesa di 6 400 000 franchi.

² Gli aiuti finanziari annui ammontano al massimo a 1 600 000 franchi.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 1 dicembre 2003

Il presidente: Max Binder
Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2003

Il presidente: Fritz Schiesser
Il segretario: Christoph Lanz

¹ RS **101**

² RS **432.51**; RU **2004** 2017

³ FF **2003** 5410

Limite di spesa per un aiuto finanziario al Museo svizzero dei trasporti
negli anni 2004–2007. DF
